

CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
E
ILLYCAFFÈ S.p.A.



L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, codice fiscale 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza l'8 maggio 1967, per la carica ed agli effetti del presente Accordo domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2025 (prot. n. 108512)

e

illycaffè S.p.A., in prosieguo denominata "illy", con sede e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 110, Reg. Imprese Trieste, C.F. e P.IVA 00055180327, PEC illycaffe@legalmail.it capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., in persona dell'Ing. Alessandro Benedetti, per la sua carica domiciliato in Via Flavia 110

premesse che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'Università e illy – di seguito semplicemente denominate anche "Parti" – intrattengono, ormai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici e hanno già sottoscritto fra loro le seguenti Convenzioni Quadro: in data 26 agosto 2004 e in data 31 agosto 2015;
- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente "Accordo" o "Convenzione" – promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca applicata, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle

competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei settori della ricerca - anche attraverso la partecipazione congiunta a specifici progetti -, dell'informazione, dell'aggiornamento professionale e della didattica.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le Parti favoriranno la collaborazione nei settori di cui all'art.1 promuovendo programmi coordinati di ricerca indirizzati, a titolo indicativo e non esclusivo, verso determinate aree tematiche, al fine di promuovere una maggiore integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro, favorire in generale lo sviluppo dell'attività di ricerca in settori altamente qualificati, attrarre studenti verso i Dipartimenti dell'Università *(a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, Ingegneria e Architettura, Scienze mediche, chirurgiche e della Salute)*, in prosieguo denominati "Dipartimenti", proponendo esperienze formative altamente qualificate con potenzialità di futuro inserimento professionale e offrire opportunità di specializzazione e tirocini a laureandi, neolaureati e dottorandi, nonché visite al sito produttivo o ai laboratori.

Le aree tematiche saranno le seguenti:

- Aspetti organolettici e sensoriali del caffè;
- Aspetti biologici della pianta del caffè, quali la diversità genetica e fisiologica, con particolare riferimento alla resistenza agli stress ambientali biotici e abiotici, le analisi biomolecolari con tecnologie genomiche, lo studio delle vie metaboliche secondarie quali la sintesi della caffeina, degli acidi

clorogenici e dei monoterpeni;

- Studio della modellizzazione della distribuzione della pianta del caffè per prevedere la distribuzione delle specie nello spazio e nel tempo in riferimento ai cambiamenti globali.
- Attività biologica di composti del caffè e aspetti biochimici fra cui proprietà antibatteriche di estratti di caffè, proprietà di citoprotezione dagli stress ossidativi e loro possibile interazione con patologie quali il diabete, biodistribuzione e bioattività di composti puri del caffè e sperimentazioni cliniche correlate
- Processi e tecnologie inerenti alle trasformazioni della materia caffè prima verso il prodotto finale;
- Chimica del caffè: sintesi di composti presenti nella matrice caffè da utilizzare come standard; studio di interazioni tra composti del caffè e biomolecole; caratterizzazione strutturale di composti presenti nella matrice caffè; metodologie analitiche per la caratterizzazione del caffè; analisi della frazione volatile del caffè. Profilo chimico di altre specie di *Coffea* attualmente non commerciali al fine di individuare potenziali altre specie commerciabili più resistenti in un quadro di cambiamento climatico.
- Metodologie e tecnologie di gestione della conoscenza per la realizzazione di sistemi per il supporto alle decisioni e al controllo, tra cui sistemi basati su intelligenza artificiale e machine learning;
- Metodi "In Silico" per la simulazione e modellazione della qualità del caffè basati sull'intelligenza artificiale e machine learning;
- Analisi dei rischi di sicurezza informatica (cybersecurity) nella filiera alimentare e nell'industria del caffè;
- Progettazione di macchine per la preparazione del caffè o di componenti delle stesse, tra cui sistemi robotizzati;
- Sensoristica, materiali, microelettronica e sistemi di controllo, anche basati o potenziati da tecniche di intelligenza artificiale e machine learning, volti allo sviluppo di apparecchiature, strumenti e impianti industriali;
- Sviluppo ed ottimizzazione, anche in chiave di risparmio energetico e sviluppo sostenibile, di prodotti e processi nell'ambito della filiera del caffè;
- Sviluppo di packaging intelligente e tecnologie per la conservazione del prodotto;
- Processi attentivi e mnemonici sulla capacità dei consumatori di ricordare le caratteristiche di siti web di

diversi brand condotti con metodi comportamentali e di tracciamento oculare;

- Aspetti relativi all'economia del caffè fra cui, a titolo esemplificativo: il mercato del caffè verde; i canali di distribuzione del caffè verde e di quello torrefatto; il ruolo delle commodity internazionali nei mercati mondiali e la questione dello sviluppo sostenibile; l'analisi del "Fair Trade", delle certificazioni e dei prodotti organici; i modelli di comportamento del consumatore nell'acquisto e nel consumo con particolare riferimento ai coffee shops; le strategie nell'industria del caffè; le tecniche di trading e di copertura del rischio mediante l'utilizzo di derivati e futures; la relazione tra innovazione ed internazionalizzazione nell'ambito del mercato del caffè italiano; l'analisi del pass through dei prezzi all'interno della supply chain;
- Supporto linguistico, soprattutto per la traduzione di documenti.
- Ulteriori aree tematiche potranno essere concordate di volta in volta dalle parti.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

L'Università mette a disposizione di illy le competenze scientifiche e tecniche che potranno risultare utili ad illy, in particolare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore di attività di illy.

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi universitarie e della specifica normativa vigente all'Università di Trieste.

illy, per consentire agli studenti, docenti o ricercatori l'acquisizione di conoscenze ed esperienze tecniche integrative, favorirà l'attuazione di visite e stages presso la propria sede centrale e presso i propri laboratori in sede e presso l'Area di Ricerca di Padriciano a titolo gratuito; le procedure relative saranno definite di volta in volta con i singoli docenti, tenendo conto delle esigenze di normale funzionamento delle attività aziendali.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi tra le parti interessate che soggiaceranno sempre e comunque alla presente Convenzione e ne costituiranno parte

integrante.

Nel caso di atti e/o accordi comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, con riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e assicurativa.

Tali atti dovranno prevedere altresì la nomina di un referente per ciascuna Parte, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale, la titolarità dei risultati, le modalità di regolamentazione dei risultati brevettabili e la pubblicazione dei risultati, ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 della presente Convenzione Quadro.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

Articolo 4 – Costituzione del Comitato Scientifico

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, si istituisce un Comitato Scientifico composto da almeno due membri del corpo docente dell'Università di Trieste di cui almeno uno del Dipartimento di Scienze

Chimiche e Farmaceutiche e almeno due dipendenti di illy con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

In sede di prima costituzione, per l'Università di Trieste faranno parte del Comitato Scientifico il prof. Federico Berti e la dr.ssa Cristina Forzato, entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, il Prof. Alberto Pallavicini afferente al Dipartimento di Scienze della Vita, la prof.ssa Donata Vianelli afferente al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche e il dott. Stefano Seriani del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Per illy faranno parte del Comitato Scientifico l'Ing. Alessandro Benedetti e il dott. Luciano Navarini.

Il numero massimo di membri facenti parte del Comitato scientifico è fissato nel numero di sette. In caso di sostituzione di uno dei membri del Comitato Scientifico ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Il Comitato, cui è affidata l'attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività del presente Accordo, ha in particolare le seguenti competenze:

- definizione del contenuto delle attività di ricerca congiunte;
- organizzazione di conferenze, seminari o corsi di interesse per entrambe le Parti;
- monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale e uniforme dell'attività svolta nell'uso congiunto dei laboratori;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo.

Tutte le decisioni che importino l'assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica rimarranno comunque in capo alle Parti del presente Accordo, non essendo di competenza del Comitato Scientifico.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività

in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 9, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro, con la stipula anche di eventuali *Confidentiality agreements* di volta in volta stabiliti.

L'Università, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, e successivamente per 5 (cinque) anni, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente Convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da illy.

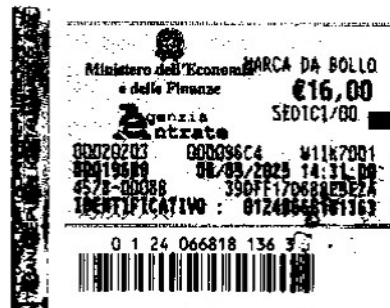
Per informazioni confidenziali si intendono quelle informazioni tecniche, tecnologiche e commerciali, relative alle attività di illy che non vengono divulgate dalla stessa ai terzi con comunicazioni ufficiali e/o listini e/o cataloghi e/o offerte e/o installazioni di impianti e/o macchine e che non sono, o che non sono divenute, di dominio pubblico.

L'Università provvederà ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che tutti i propri dipendenti, collaboratori, tesisti, laureandi, dottorandi, neolaureati e/o tutti coloro che avranno necessariamente accesso, in tutto od in parte, a dette informazioni confidenziali le terranno nella riservatezza più rigorosa.

illy, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto della presente Convenzione per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente Convenzione.

La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte

che ha subito la violazione.



Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

illy non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di illy né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di illy.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da illy; è parimenti esclusa ogni garanzia di illy per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 9 – Responsabili e comunicazioni

I responsabili del presente Accordo sono:

- per l'Università la dr.ssa Cristina Forzato;
- per illy il dott. Luciano Navarini.

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Università: Magnifico Rettore, Università di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste;
- quanto a illy: Segreteria R&D, c/o illycaffè Spa, Via Flavia 110, Trieste

o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.



Art. 10 – Personale coinvolto nelle attività di ricerca

Le attività di ricerca svolte nell'ambito della presente convenzione quadro potranno essere svolte presso l'Università di Trieste dalle figure previste dall'art. 18, comma 5 della L. 240/2010. Illy, se lo riterrà di suo interesse, potrà finanziare assegni di ricerca o borse di dottorato previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di illy. Gli assegni o le borse di dottorato potranno essere poi attivati con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di illy, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 11 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico- tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del

proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Illy garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati

Le Parti convengono che i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione saranno attribuiti alle parti in conformità alle normative di riferimento del progetto o del finanziatore, nel rispetto degli articoli 63, 64 e 65 del Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni) e saranno regolate di volta in volta negli specifici accordi attuativi, privilegiando, ove possibile, la possibilità di trasferimento di tali diritti a illy, qualora unico finanziatore della ricerca.

Nel caso in cui i risultati delle ricerche siano suscettibili di protezione della proprietà intellettuale (mediante brevetto o altro titolo di protezione previsto dalla normativa vigente) e siano stati generati in contitolarità, le Parti rimandano, ad una successiva regolamentazione convenzionale che ne determini le quote e i rispettivi diritti e impegni, comunque nel rispetto dei principi generali alla presente Convenzione, salvo dilazione di eventuali pubblicazioni subordinata all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati stessi, nonché la possibilità di attivare la procedura di segretezza delle tesi di laurea aventi ad oggetto risultati suscettibili di tutela brevettuale o comunque informazioni considerate riservate da illy ai sensi dell'art. 6.

Alle Parti deve essere sempre consentito l'utilizzo dei risultati per propri fini scientifici, didattici, nonché la loro

pubblicazione, fatta salva l'approvazione di illy nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta presso i suoi laboratori in sede e presso l'Area di Ricerca di Padriciano.

Le Parti si impegnano altresì a disciplinare, mediante specifici accordi di attuazione, richiamanti la presente Convenzione, le attività di svolgimento di tirocinio all'interno dei suddetti laboratori.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 14 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei

dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 16 –Clausola di legalità

L'Università dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da illy in ottemperanza al D.lgs. 231/01.

L'Università si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di illy.

In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte di illy non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti a illy dalla presente clausola.

illy dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste" nonché del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.,

illy aderisce ai principi del succitato Codice Etico e si impegna a rispettarne, e a farne rispettare da parte dei suoi collaboratori, tutti i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia

violazione dello stesso. Le violazioni delle regole previste dal sopracitato Codice Etico rappresenteranno gravi inadempimenti contrattuali.

Sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

Articolo 17 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 18 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quadriennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso scritto, a mezzo PEC, di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 19 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 20 – Accordi precedenti e attività di collaborazione già in corso

Alle attività di collaborazione avviate in attuazione della precedente Convenzione Quadro stipulata il 15 aprile 2021 si applica, a far data dalla stipula della presente Convenzione Quadro, la disciplina prevista da quest'ultima.

Articolo 21 - Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente Accordo sono ripartite paritariamente fra le Parti.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

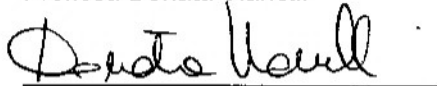
Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, - 6 NOV, 2025

Università degli Studi di Trieste

La Rettrice

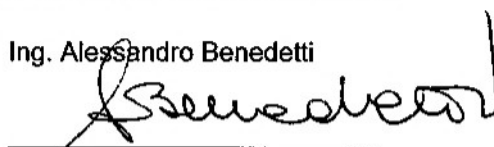
Prof.ssa Donata Vianelli



illycaffè S.p.A.

Direttore Ricerca ed Innovazione

Ing. Alessandro Benedetti



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 (Riservatezza), 7 (Clausola di limitazione di responsabilità), 13 (Proprietà intellettuale dei

risultati), e 19 (Controversie) della presente Convenzione.

Università degli Studi di Trieste

La Rettrice

Prof.ssa Donata Vianelli

Donata Vianelli

illycaffè S.p.A.

Direttore Ricerca ed Innovazione

Ing. Alessandro Benedetti

Alessandro Benedetti

